C.N.D.C.E.C.
Prot. 8410 del 26-10-2009
Tipo: PARTENZA

CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Ufficio Relazioni Istituzionali e
Coordinamento Ordini Territoriali

FM/me

Roma, 26 OTT 2009

Spett.le
Consiglio dell'Ordine dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili
di TORINO
Via Carlo Alberto 59
10123 Torino

Inviato a mezzo E-MAIL

Oggetto: PO 404/2009 – *tariffa professionale – prescrizione diritto al compenso – prescrizione diritto alla liquidazione della parcella*

Facendo seguito alla richiesta di parere del 5 ottobre 2009 con la quale si chiedono chiarimenti in merito alla prescrizione del diritto al compenso del professionista e alla prescrizione del suo diritto alla liquidazione della parcella, si osserva quanto segue.

Per ciò che riguarda la prescrizione del diritto dei professionisti per il compenso per l'opera prestata e per il rimborso delle spese sostenute per assolvere l'incarico ricevuto, l'art. 2956, n. 2, cod. civ., prevede una prescrizione presuntiva triennale. Tuttavia, ai sensi dell'art. 2959 c.c., l'eccezione di prescrizione triennale può essere rigettata. Pertanto, si ricade nel più generale termine di prescrizione decennale quando il cliente, convenuto in un giudizio per il recupero di un credito professionale, non neghi di essersi avvalso dell'opera del professionista e non sostenga di aver provveduto al pagamento del compenso. La prescrizione, ai sensi dell'art. 2957 cod. civ., decorre dal compimento della prestazione, ovvero, per le opere non terminate, dall'ultima prestazione. La Cassazione con sentenza n. 9221 del 3 marzo 1992 ha chiarito che *"il contratto che ha per oggetto una prestazione d'opera intellettuale è da considerare unico in relazione a tutta l'attività svolta in adempimento dell'obbligazione assunta e pertanto il termine di prescrizione del diritto al compenso decorre dal giorno in cui è stato espletato l'incarico commesso, non già dal compimento di ogni singola prestazione professionale necessaria all'adempimento del compito assunto in cui si articola l'obbligazione del professionista"*. Nel caso di pluralità di prestazioni, si deve accertare se siano state espletate a seguito di un unico incarico, nel qual caso si ha una

prestazione unitaria, oppure se si tratti di prestazioni autonome o comunque oggetto di retribuzioni periodiche (Cass. Civ. 11 giugno 1973, n. 1678).

Per ciò che riguarda la prescrizione del diritto alla liquidazione della parcella occorre osservare preliminarmente che la giurisprudenza non è uniforme nel qualificare la posizione giuridica del professionista che procede alla richiesta di liquidazione.

Secondo un primo orientamento, tale situazione giuridica soggettiva si qualifica quale diritto soggettivo. In particolare il TAR del Veneto con decisione 11 dicembre 1975, n. 728 ha affermato che *"il professionista ha un diritto perfetto ad ottenere il pagamento degli onorari per lo svolgimento dell'attività professionale e quindi fa valere un diritto soggettivo anche quando chiede il prescritto parere sulla liquidazione della parcella al proprio ordine professionale, dato che tale atto costituisce un necessario presupposto per il successivo conseguimento delle spettanze stesse"*. Sempre secondo lo stesso Tribunale *"qualora sorgano contestazioni in ordine alla liquidazione effettuata dall'Ordine professionale, per la sua difformità rispetto alla richiesta del professionista, della relativa doglianza deve essere investita l'autorità giurisdizionale e non gli organi di giustizia amministrativa"*. In senso conforme alla posizione del TAR del Veneto è la sentenza della Corte di Cassazione del 18 aprile 1988, n. 3406.

Secondo altro orientamento (maggioritario), sostenuto anche dalla dottrina[1], il parere sulla parcella espresso dal Consiglio dell'Ordine professionale, non ha natura decisoria ma è una delle manifestazioni in cui si esplica la funzione consultiva attribuita agli enti professionali in relazione a tutto ciò che può interessare l'attività professionale e la sua tutela. Il parere, quindi, ha carattere di vero e proprio atto amministrativo impugnabile autonomamente innanzi al giudice amministrativo. Il professionista che si ritenga leso dal parere espresso dal Consiglio dell'Ordine presenta una situazione di interesse legittimo, correlata ad un interesse pubblico protetto da norme di azione, e deve difendere la propria posizione davanti al giudice amministrativo[2].

Qualora si aderisca alla prima impostazione occorrerà avere riguardo al disposto normativo degli articoli 2956 e 2959 cod. civ. che fissano i termini di prescrizione per il diritto al compenso. Si dovrà, inoltre, tener conto della possibilità che la richiesta di parere di liquidazione intervenga nel corso di un'azione intentata entro i termini prescrizionali, ma protrattasi oltre gli stessi. Di conseguenza, si dovrà ritenere che la correlativa facoltà attribuita al professionista di richiedere la liquidazione della parcella al Consiglio dell'Ordine possa essere esercitata fino a quando sia utilizzabile il parere rilasciato dal Consiglio dell'Ordine e cioè fino a quando sia scaduto il termine più ampio di prescrizione decennale, ovvero abbia avuto conclusione l'eventuale causa intentata nei termini prescrizionali.

---

[1] C. MAGRONE, *Onorari del procuratore e parere del Consiglio dell'Ordine*, in *Foro it.*, 1968, I, 2518; C. LEGA, *Parere del Consiglio forense e consulenza tecnica*, in *Giur. it.*, 1963, I, 1, 675; C. LEGA, *Tariffe forensi maggiorate a parere del Consiglio dell'Ordine*, in *Giur. it.*, 1968, I, 1,1045; L. CARBONE, *La liquidazione della parcella da parte dell'Ordine professionale*, in *Giust. civ.*, 1991, II, 495.

[2] In questo senso: Cons. St., sez. IV, 24 giugno 1959, n. 705, in *Foro it.*, 1959, III, 191; Cons. St., sez. II, 17 aprile 1973, n. 1993; Cass. 25 ottobre 1960, n. 2894, in *Giust. civ.*, 1960, I, 2091; TAR Veneto, sez. II, 12 luglio 1988, n. 809, in *Foro amm.*, 1989, 2141; TAR Lombardia, 6 giugno 1984, n. 138.

Nel caso in cui si aderisca alla seconda impostazione, vantando il professionista una posizione di interesse legittimo non potrà parlarsi di prescrizione, bensì di decadenza[3]. Non prevedendo l'Ordinamento professionale alcun termine di decadenza per la richiesta del parere di liquidazione e non essendo applicabile in via analogica il termine di decadenza previsto da altre disposizioni di legge[4] deve concludersi che il professionista possa procedere alla richiesta di liquidazione senza alcun limite temporale.

Alla luce di quanto esposto considerato, inoltre, che il parere di congruità rilasciato dal Consiglio dell'Ordine costituisce un atto amministrativo presupposto per proporre azione giudiziaria in sede civile; che il cliente/debitore (soggetto in favore del quale è predisposto il termine prescrizionale) può rinunciare, anche tacitamente, a fa valere la prescrizione del credito (art. 2937 c.c.) provvedendo in ogni tempo al pagamento del compenso ovvero non sollevando la relativa eccezione nel giudizio eventualmente instaurato e che il giudice, ex art. 2938 cod. civ., non può rilevare d'ufficio la prescrizione estintiva non opposta dal cliente del professionista, si ritiene che il Consiglio dell'Ordine sia tenuto al rilascio del parere di congruità anche nel caso in cui il diritto al compenso si sia prescritto. L'ordine, infatti, deve comunque porre il professionista nella condizione di ottenere il pagamento del compenso per la prestazione svolta senza entrare nel merito dell'esistenza o meno del diritto.

Cordiali saluti.

Il Dirigente
Francesca Maione

[3] TAR Molise, 7 novembre 1983, n. 196, in *Foro amm.*, 1984, 202; TAR Lombardia, 9 aprile 1983, n. 349, in *Trib. Amm. Reg.*, 1983, I, 1451; Cons. St., sez. VI, 13 settembre 1994, n. 1351, in *Cons. Stato*, 1994, I, 1239; Cons. St., sez. VI, 14 ottobre 1992, n. 753, in *Cons. Stato*, 1992, I, 1387.
[4] Si veda Cass. 9 febbraio 1979, n. 896, in *Mass. civ.*, 1979, m. 397048.